

- 6) Se il fatto che sia la banca ad assumere l'iniziativa della limitazione degli effetti della clausola o della transazione e il divieto di portare il documento fuori dagli uffici della banca qualora esso non sia stato sottoscritto dal consumatore rivestano particolare importanza al fine di valutare l'eventuale carattere abusivo della clausola di limitazione degli effetti (articoli 4 e 5 della direttiva [93/13]).
- 7) Se una clausola presumibilmente nulla in quanto abusiva possa essere moderata (principio di non vincolatività).
- 8) Se, in relazione a una clausola presumibilmente nulla in quanto abusiva nei confronti del consumatore, [sia ammessa] una rinuncia alle azioni da parte di quest'ultimo [articolo 3 della direttiva [93/13], in combinato disposto con l'allegato della direttiva 93/13, paragrafo 1, lettera q), e il principio di non vincolatività di cui all'articolo 6 della medesima direttiva).
- 9) In caso di risposta affermativa, se il requisito dell'informazione precontrattuale debba essere pari o superiore a quello applicabile al momento del patto iniziale.
- 10) Se, conformemente al requisito dell'informazione precontrattuale (articoli 4 e 5 della direttiva [93/13]) la clausola di rinuncia all'esercizio di azioni non possa ricevere un trattamento documentale secondario e accessorio (articoli 3, 4 e 5 della direttiva [93/13]).
- 11) Se la validità della limitazione degli effetti di clausole presumibilmente nulle e la rinuncia all'azione diretta a far dichiarare la nullità delle stesse e dei loro effetti siano [Or. 23] contrarie all'effetto dissuasivo nei confronti del professionista offerente (articolo 7 della direttiva [93/13] ⁽²⁾) e [sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C 154/15].
- 12) Se una clausola contrattuale presumibilmente nulla in quanto abusiva per effetto degli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13 sia idonea a vincolare il consumatore interessato dalla stessa mediante un accordo, successivo alla stipula del contratto che la contiene, con la quale la banca e il cliente concordino la disapplicazione da parte del professionista della clausola abusiva in cambio di un'altra prestazione da parte del consumatore. In altri termini, se la clausola nulla divenga efficace per effetto di un accordo con il consumatore mediante il quale si sostituisca detta clausola con un'altra clausola più favorevole per quest'ultimo. Se un accordo di tale natura sia in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13].
- 13) Se un comportamento della banca come quello descritto nell'esposizione dei fatti incorra nel divieto di comportamento sleale e di pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori sancito dal quattordicesimo considerando e dagli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

⁽²⁾ Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e altri (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980).

⁽³⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 gennaio 2019 —
X-GmbH/Finanzamt Z**

(Causa C-48/19)

(2019/C 148/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X-GmbH

Resistente: Finanzamt Z

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo che agisce per conto di casse malattia fornisce consulenza telefonica agli assicurati su varie questioni relative alla salute e alle patologie, sussista un'attività che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾.
- 2) Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sia sufficiente, in relazione alle prestazioni di cui alla prima questione e per le operazioni effettuate nel contesto di «programmi di accompagnamento ai pazienti», ai fini delle attestazioni professionali necessarie, che le consultazioni telefoniche siano effettuate da «educatori sanitari» (assistenti sanitari, infermieri) e che, in circa un terzo dei casi, intervenga un medico.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla RFA International, LP avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-113/15, RFA International/Commissione

(Causa C-56/19 P)

(2019/C 148/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RFA International, LP (rappresentanti: B. Evtimov, адвокат, M. Krestiyanova, avocate, D. O'Keeffe, Solicitor, N. Tuominen, E. Borovikov, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini del riesame;
- condannare la Commissione alle spese relative al procedimento dinanzi alla Corte e a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si limita a contestare quanto accertato dal Tribunale relativamente al secondo motivo dedotto dalla ricorrente nel giudizio di primo grado.